



Via del Collegio Romano, 27 – 00186 Roma Tel 06/67232361 – 6792933 fax 6782911
E - Mail uilbac@tiscalinet.it sito internet <http://www.uilbac.it>

Circolare N° 989
Del 22/07/2005

**A Tutti i Responsabili UIL - BAC
Alle R.S.U.
A Tutti i lavoratori**

LORO SEDI

BUTTIGLIONE E LA CREAZIONE DI ALTRE DIREZIONI GENERALI – UNA VERGOGNA

Di seguito riportiamo la posizione pubblica assunta a seguito della volontà di creare una ulteriore direzione generale ed altri posti da dirigente per gli amici e le amiche del ministro di turno. Tutto ciò è una vergogna, invece di pensare ai gravissimi problemi di questo settore il Ministro non trova di meglio che dedicarsi all' occupazione e lottizzazione del Ministero inventandosi tra l'altro coperture economiche che non esistono poiché sono un bluff.

Infatti non si possono utilizzare posti a tempo determinato come quelli dei dirigenti generali di staff per compensare il costo di un nuovo direttore generale e di altri tre dirigenti.

Di seguito, riportiamo il nostro comunicato stampa e gli emendamenti del prof Bottiglione.

SOPRINTENDENTI LAZIO LA CORTE DEI CONTI LI BOCCIA

Come è noto tre soprintendenti della regione Lazio quali M Galletti, bap di Roma, A.M Affanni bap Lazio e R Vodret psae Roma suo tempo sono stati nominati, con un contratto da Dirigenti esterno a capo delle Soprintendenze di settore.

La preposizione fatta dal Direttore Regionale Marchetti a seguito, almeno per un caso dell'interferenza (in altri termini della indicazione. “ devi fare così”), operata dai precedenti manovratori politici e del suo staff, del Ministero, bypassata attraverso l'allora Capo Dipartimento Cecchi , era sbagliata e questo ha determinato un errore nella stipula dei contratti dei tre Soprintendenti.

La Corte dei Conti del Lazio non li ha registrati ed oggi tre importanti Soprintendenze si ritrovano senza il Dirigente.

L'operazione che il Ministero potrebbe fare è quella di riformulare i contratti, correggendo il c.d. errore o scivolone fatto ma la scelta potrebbe anche essere quella di cambiare i tre Ex Soprintendenti per nominare altre tre persone, diverse visto che i tre posti ricadono nella quota dei dirigenti che si possono nominare come esterni.

Cosa farà e quali saranno le indicazioni del Prof Buttiglione!!!!!!!

Vedremo tra pochi giorni !!

Fraternali saluti

Gianfranco Cerasoli
Segretario Generale

DICHIARAZIONE STAMPA DI GIANFRANCO CERASOLI
SEGRETARIO GENERALE UIL BENI E ATTIVITA' CULTURALI

**ALTRI DIRETTORI GENERALI AI BENI CULTURALI BUTTIGLIONE NON SI
SOTTRAE!!!! E' UNA VERGOGNA.**

Il Governo nella persona del Ministro Bottiglione al pari del suo predecessore non si sottrae al vizio di aumentare i posti da Direttore Generale e quelli da Dirigente per i suoi amici. Infatti approfittando del decreto legge n 115 relativo alla "funzionalità della pubblica amministrazione" presenta un emendamento per la creazione di una Direzione Generale per il coordinamento della valorizzazione, la circolazione internazionale e gli affari legali in materia di beni culturali.

La Direzione si articolerebbe in tre uffici dirigenziali con a capo un ennesimo Direttore Generale. Questo è uno scandalo, già le nomine di Urbani hanno raggiunto livelli record con ben 46 Tra Capi Dipartimento e Direttori Generale ad oggi Buttiglione vuole incrementare questo numero fino a 48 più altri Dirigenti.

La Direzione Generale che vorrebbe istituire era stata già bocciata dalla Uil e dalle altre OO.SS ai tempi di Urbani perché in realtà si tratterebbe di una Direzione Generale al contenzioso con funzione trasversale a tutte le strutture già esistenti.

Tutto ciò non è possibile e diciamo al Ministro invece di pensare ad incrementare posti da Dirigente Generale pensi a presentare un emendamento per l'assunzione di 2300 precari per garantire la sicurezza dei nostri Musei ed aree archeologiche da attentati terroristici perché non è assolutamente vero che i nostri siti sono sicuri.

Buttiglione si faccia un giro con noi del Sindacato e vedrà con i propri occhi l'emergenza del nostro patrimonio culturale.

Roma 21 luglio 2005

L'Ufficio Stampa



SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione (3523)

EMENDAMENTI

Art. 3.

3.0.208 (testo 2)

ASCIUTTI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. In attesa del Regolamento governativo di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e) della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le Accademie statali, i Conservatori di musica e gli Istituti superiori per le industrie artistiche provvedono, con contratto a tempo indeterminato, alla copertura dei posti vacanti in organico di personale amministrativo e tecnico, attivando, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, specifiche procedure concorsuali pubbliche.

2. Per l'anno accademico 2005-2006, le Istituzioni di cui al comma 1 sono autorizzate all'assunzione, con contratto a tempo indeterminato, del personale amministrativo e tecnico, nel limite massimo di 900 unità, sulla base della ripartizione dei posti e delle modalità individuate con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Si procede, altresì, per l'anno accademico 2005-2006, all'assunzione con contratto a tempo indeterminato, nel limite massimo di 100 unità, del personale docente inserito nelle graduatorie di cui all'articolo 2, comma 6 delle legge 508/1999».

Art. 4.

4.0.3 (testo 2)

MAGNALBÒ, FABBRI, BARELLI, FASOLINO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al comma 3 dell'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3)

1. Al comma 3 dell'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è aggiunto il seguente periodo: "È comunque fatta salva l'anzianità maturata esclusivamente nel ruolo cui apparteneva al momento della cessazione dal servizio ai fini delle procedure concorsuali e delle procedure di valutazione comparativa».

Art. 5.

5.0.750

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modificazioni al codice della strada)

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dell'articolo 213, sono premesse le seguenti parole: "Salvo quanto previsto dal comma 2-*quinquies*,»;

b) dopo il comma 2-*quater* dell'articolo 213, è inserito il seguente:

"2-*quinquies*. Quando oggetto della sanzione accessoria del sequestro amministrativo del veicolo è un ciclomotore o un motociclo, l'organo di polizia che procede dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto, secondo le modalità previste dal regolamento, in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-*bis*, dove è custodito per trenta giorni. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Decorsi trenta giorni dal momento in cui il vei-

colo è fatto trasportare nel luogo di custodia individuato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis, il proprietario del veicolo può chiederne l'affidamento in custodia secondo le disposizioni del comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del comma 2-bis. Le disposizioni del comma 2-quater, si applicano decorsi trenta giorni dal momento in cui il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo.";

c) al comma 1 dell'articolo 214, sono premesse le seguenti parole: "Salvo quanto previsto dal comma 1-ter,";

d) dopo il comma 1-bis dell'articolo 214, è inserito il seguente:

"1-ter. Quando oggetto della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo è un ciclomotore o un motociclo, l'organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis, secondo le modalità perviste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all'articolo 213, comma 2-quater, e quelle per il pagamento delle spese di custodia.";

e) al comma 2 dell'articolo 214, sono premesse le seguenti parole: "Nei casi di cui al comma 1,";

f) al comma 8 dell'articolo 214, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "È disposta, inoltre, la confisca del veicolo"».

Art. 7.

7.830

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente:

«Per fare fronte al corrispondente onere, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2005 mediante corrispondente versamento all'entata del bilancio dello Stato della somma iscritta sull'u.p.b 3.2.3.1 - Occupazione - capitolo 7230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 4, comma 113, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successiva riassegnazione ad apposita unità previsionale di base del medesimo stato di previsione, e quanto a 15 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

Art. 9.

9.0.2 (testo corretto)

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 9, inserire i seguenti:

«Art. 9-bis. - (Modifica del comma 6 dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002). - 1. Il comma 6 dell'articolo 13 (L) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:

"6. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g)".

"Art. 9-ter. - (Modifica del comma 2 dell'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002). - 1. Al comma 2 dell'articolo 14 (L) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo la parola: 'civile' sono aggiunte le seguenti: ', senza tener conto degli interessi,'";

"Art. 9-quater. - (Modifica dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002). - 1. L'articolo 15 (R) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:

'Art. 15 (L). Controllo in ordine alla dichiarazione di valore ed al pagamento del contributo unificato.

1. Il funzionario verifica l'esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa oggetto della domanda e della ricevuta di versamento; verifica inoltre se l'importo risultante dalla stessa è diverso dal corrispondente scaglione di valore della causa.

2. Il funzionario procede, altresì, alla verifica di cui al comma 1 ogni volta che viene introdotta nel processo una domanda idonea a modificare il valore della causa".

"Art. 9-quinquies. - (Modifica dell'articolo 248 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002). - 1. Il comma 1 dell'articolo 248 (R) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:

'1. Nei casi di cui all'articolo 16, entro trenta giorni dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo, l'ufficio notifica alla parte, ai sensi dell'articolo 137 del codice di procedura civile,

l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra il valore della causa ed il corrispondente scaglione dell'articolo 13, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, in caso di mancato pagamento entro un mese".

"Art. 9-*sexies*. - (*Modifica all'articolo 150 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002*). - 1. L'articolo 150 (L) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:

'Art. 150 (L). - (*Restituzione di beni sequestrati*). - 1. La restituzione dei beni sequestrati è disposta dal magistrato d'ufficio o su richiesta dell'interessato esente da bollo; è comunque disposta dal magistrato quando la sentenza è diventata inoppugnabile. Della avvenuta restituzione è redatto verbale.

2. La restituzione è concessa a condizione che prima siano pagate le spese per la custodia e la conservazione delle cose sequestrate, salvo che siano stati pronunciati provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o sentenza di proscioglimento ovvero che le cose sequestrate appartengono a persona diversa dall'imputato o che il decreto di sequestro sia stato revocato a norma dell'articolo 324 del codice di procedura penale.

3. Le spese di custodia e di conservazione sono in ogni caso dovute dall'avente diritto alla restituzione per il periodo successivo al trentesimo giorno decorrente dalla data in cui il medesimo ha ricevuto la comunicazione del provvedimento di restituzione.

4. Il provvedimento di restituzione è comunicato all'avente diritto ed al custode. Con il medesimo provvedimento è data comunicazione che le spese di custodia e conservazione delle cose sequestrate, decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, sono in ogni caso a carico dell'avente diritto alla restituzione e che le somme o valori sequestrati, decorsi tre mesi dalla rituale comunicazione senza che l'avente diritto abbia provveduto al ritiro, sono devoluti alla Cassa delle ammende".

"Art. 9-*septies*. - (*Modifica all'articolo 150 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002*). - 1. L'articolo 151 (L) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:

'Art. 151 (L). - (*Provvedimenti in caso di mancato ritiro del bene restituito e vendita in casi particolari*). - 1. Se l'avente diritto alla restituzione delle cose affidate in custodia a terzi, ovvero alla cancelleria, è ignoto o irreperibile, il cancelliere presenta gli atti al magistrato, il quale ordina la vendita delle cose sequestrate da eseguirsi non oltre sessanta giorni dalla data del provvedimento.

2. Con il provvedimento che ordina la vendita delle cose sequestrate, il magistrato stabilisce le modalità della vendita ed il luogo in cui deve eseguirsi.

3. La vendita è disposta dal magistrato, in ogni momento, se i beni non possono essere custoditi senza pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio. Il provvedimento è comunicato all'avente diritto.

4. Il provvedimento che dispone la vendita deve essere affisso per dieci giorni continui nell'albo del tribunale e degli altri uffici giudiziari del circondario.

5. L'elenco dei beni rimasti invenduti deve essere presentato al magistrato che ne dispone la distruzione.

6. Le operazioni di distruzione sono esentate dal pagamento di qualsiasi tributo od onere ai fini degli adempimenti relativi alle formalità per l'annotazione nei pubblici registri.

7. Allo stesso modo si provvede per i beni affidati alla cancelleria per i quali l'avente diritto non ha comunque provveduto al ritiro.'".

"Art. 9-octies. - (Modifica all'articolo 154 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002). - I. L'articolo 154 (L) del testo unico al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:

'Art. 154 (L). - (Destinazione del ricavato della vendita e di somme e valori). - I. decorsi tre mesi dalla vendita delle cose sequestrate, se nessuno ha provato di avervi diritto, le somme ricavate dalla vendita sono devolute alla cassa delle ammende, dedotte le spese di cui all'articolo 155.

2. Le somme e i valori sequestrati sono devoluti alla cassa delle ammende decorsi tre mesi dalla rituale comunicazione dell'avviso di cui all'articolo 150, comma quattro, senza che l'avente diritto abbia provveduto al ritiro.

3. Se l'avente diritto alla restituzione di somme o di valori sequestrati è ignoto o irreperibile, le somme e i valori sono devoluti alla cassa delle ammende decorsi sei mesi dalla data in cui la sentenza è passata in giudicato o il provvedimento è divenuto definitivo'".

"Art. 9-novies. - (Modifica all'articolo 112 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002). - I. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 112 (L) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituita dalla seguente:

'd) d'ufficio o su richiesta dell'ufficio finanziario competente presentata in ogni momento, e comunque, non oltre cinque anni dalla definizione del processo, se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli articoli 76 e 92'".

"Art. 9-diecies. - (Modifica all'articolo 113 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002). - I. Il comma 1 dell'articolo 113 (L) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 è sostituito dal seguente:

'1. Contro il decreto che decide sulla richiesta di revoca ai sensi della lettera d), comma 1, dell'articolo 112, l'interessato può proporre ricorso

per cassazione, senza effetto sospensivo, entro venti giorni dalla notizia avuta ai sensi dell'articolo 97"».

Art. 13.

13.830

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007» con le altre: «a decorrere dall'anno 2005».

Art. 14.

14.0.18 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. All'articolo 1, comma 22-*bis* della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: "i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti", inserire le seguenti: "ad eccezione di quelli costituiti dopo l'anno 1999"».

14.0.17/1

IL GOVERNO

All'emendamento 14.0.17, al comma 1, lettera e), all'articolo 6 ivi richiamato, primo capoverso, sopprimere le seguenti parole: «appartenenti al ministero delle politiche agricole e forestali».

14.0.25 (testo 2)

MAFFIOLI

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

*(Disposizioni per la funzionalità dell'Autorità
per l'energia elettrica e il gas)*

1. Al fine di garantire il pieno assolvimento dei suoi compiti istituzionali, attraverso il completamento degli organici e la copertura delle posizioni vacanti del collegio, all'Autorità per l'energia e il gas, integralmente finanziata attraverso la contribuzione delle imprese regolate ai sensi dell'articolo 2, comma 38, lettera b), della legge n. 481 del 1995, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 311 del 2004.

2. Per il rispetto del patto di stabilità interno, agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

14.0.251 (già 4.0.7)

MACONI, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 311 del 2004 non si applicano all'Autorità di cui all'articolo 3 della legge 14 novembre 1995, n. 481, con riguardo alle somme di cui all'articolo 2, comma 38, lettera b), della medesima legge.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio biennale 2005-2007 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantona-

mento relativo al Ministero dell'ambiente. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

14.0.700

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

1. All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:

- le parole "dieci uffici" sono sostituite dalle altre "undici uffici";
- le parole "dieci unità" sono sostituite dalle altre "undici unità".

2. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, le parole "fino a sei incarichi" sono sostituite dalle seguenti "fino a quattro incarichi".

3. All'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2004, n. 173, è aggiunta la seguente lettera:

"b-bis) Direzione generale per il coordinamento della valorizzazione, la circolazione internazionale e gli affari legali in materia di beni culturali".

4. Dopo l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004, è aggiunto il seguente:

"Art. 13-bis.

(Direzione generale per il coordinamento della valorizzazione, la circolazione internazionale e gli affari legali in materia di beni culturali)

1. La Direzione generale per il coordinamento della valorizzazione, la circolazione internazionale e gli affari legali in materia di beni culturali svolge funzioni e compiti nei settori della circolazione internazionale di cose di interesse culturale e di beni culturali; della valorizzazione del patrimonio culturale anche in coordinamento con le Regioni e con gli altri enti pubblici e privati interessati; del contenzioso relativo alla generale attività di tutela.

2. Il Direttore generale, in particolare:

a) cura le problematiche concernenti l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni in materia di beni culturali e offre consulenza giuridica alle strutture dipartimentali, in raccordo con l'Ufficio legislativo,

quando le questioni sollevate non coinvolgono aspetti di rilevanza tale da imporre l'adozione di appositi atti di indirizzo;

b) tratta le questioni afferenti la circolazione internazionale di cose di interesse culturale e di beni culturali, al fine di assicurare la puntuale ed uniforme attuazione delle normative comunitarie e degli accordi internazionali in materia. In tale ambito, provvede anche all'adempimento degli obblighi informativi imposti dalle predette normative verso la Commissione europea e il Parlamento nazionale;

c) svolge funzioni di indirizzo, coordinamento, controllo e monitoraggio in materia di valorizzazione del patrimonio culturale, offrendo il necessario sostegno tecnico-giuridico per l'elaborazione dei criteri di gestione, anche integrata; per l'individuazione degli strumenti giuridici adeguati ai singoli progetti di valorizzazione ed alle realtà territoriali in esse coinvolte; per la predisposizione dei modelli di bando di gara, delle convenzioni-tipo e dei modelli di atti per la costituzione di nuovi organismi;

d) tratta il contenzioso concernente i provvedimenti di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale; cura l'istruttoria dei ricorsi amministrativi in materia di beni culturali e paesaggistici, nonché delle istanze di riesame dei vincoli in essere, acquisendo anche i pareri dei competenti organi consultivi; tiene i necessari rapporti con gli organi giurisdizionali e l'Avvocatura dello Stato.

3. La Direzione generale si articola in tre servizi, a ciascuno dei quali è preposto un dirigente di ufficio dirigenziale non generale. Funzioni e compiti dei servizi sono stabiliti con decreto ministeriale"».

14.0.701

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

1. All'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto il seguente comma:

"6-bis. In caso di temporanea indisponibilità di dirigenti da preporre ad uffici dirigenziali non generali, le amministrazioni dello Stato possono conferire la reggenza di tali uffici a personale particolarmente qualificato appartenente all'Area funzionale C3, come individuata nel Contratto Collettivo Nazionale di lavoro – Comparto Ministeri – allo scopo di consentire la continuità dell'azione amministrativa. L'incarico di reggenza non può superare la durata di dodici mesi ed è rinnovabile una sola volta"».

14.0.800 (già 3.0.8)

SALERNO

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengono nel corso del rapporto nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a due anni, né eccedere il termine di cinque anni. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 24. È sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto.";

b) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

"6-bis. Gli incarichi conferiti ai sensi del precedente comma 6 cessano, in ogni caso, dalla data di insediamento del nuovo Governo"».

14.0.801 (già 3.0.10)

SALERNO

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: "direzioni generali" sono aggiunte le seguenti: "presso Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, Enti pubblici non economici ed agenzie,"».

14.0.802 (già 3.0.3)

FASOLINO

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Mobilità della dirigenza)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 165/2001, aggiungere il seguente:

"2-bis. Le amministrazioni di cui al presente articolo riconoscono per le finalità di cui al comma 1 l'esperienza svolta dai dirigenti dei ruoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108 nelle funzioni di direttore amministrativo di ateneo, direttore generale di comune oltre i 250.000 abitanti o di provincia, direttore di livello generale presso enti pubblici non economici, agenzie o regioni per un periodo non superiore ai due anni"».

14.0.803 (già 3.0.9)

SALERNO

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Mobilità della dirigenza)

1. All'art. 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Le Amministrazioni di cui al presente articolo riconoscono per le finalità di cui al comma 1 l'esperienza svolta dai dirigenti dei ruoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, nelle funzioni di Direttore Amministrativo di Ateneo, Direttore Generale di Comune oltre i 250 mila abitanti o di Provincia, Direttore di livello Generale presso Enti Pubblici non economici o Regioni per un periodo non superiore a due anni"».

14.0.804 (già 3.0.17)

MAGNALBÒ, BONGIORNO

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Mobilità della dirigenza)

1. All'art. 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Le Amministrazioni di cui al presente articolo riconoscono per le finalità di cui al comma 1 l'esperienza svolta dai dirigenti dei ruoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, nelle funzioni di Direttore Amministrativo di Ateneo, Direttore Generale di Comune oltre i 250 mila abitanti o di Provincia, Direttore di livello Generale presso Enti Pubblici non economici o Regioni per un periodo non superiore a due anni"».

14.0805 (già 3.0.7)

SALERNO

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, terzo periodo, dopo le parole: "pari almeno a", sostituire la parola: "cinque" con la seguente: "tre"».
